

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1 DEL D.LGS N. 76/2020 E SS.MM.II. E ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - C.I.S.A OVEST TICINO – COMUNI DEL TERRITORIO DELL’EX CONSORZIO CISA 24 PERIODO: 01/03/2022-31/08/2022**

**CIG: 9093523492**

**Art. 1  
(Oggetto e finalità dell’affidamento)**

Il presente capitolato regola gli oneri specifici per la realizzazione delle prestazioni di servizi di Assistenza Domiciliare a favore di anziani, disabili, minori e persone o nuclei familiari in difficoltà, residenti sul territorio dei Comuni facenti parte dell’ex Consorzio CISA24; le prestazioni oggetto del presente affidamento sono previste nell'ambito degli obiettivi previsti dalla L.R. 62/95, come modificata ed integrata dalla legge regionale 1/2004 recante norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.

Il servizio di assistenza domiciliare del Consorzio si articola in interventi diretti a persone in situazione di disagio o di parziale o totale non autosufficienza o non in grado, anche temporaneamente, di garantirsi il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, e evitare i ricoveri ospedalieri impropri derivanti da bisogni assistenziali.

**Art. 2  
(Operatori coinvolti nel servizio)**

- 1) **Assistente Sociale Territoriale del Consorzio;**
- 2) **Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale del Consorzio;**
- 3) **L'Operatore Socio Sanitario dell'Impresa;**

L’operatore dovrà essere in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito attraverso la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalle AA.SS.LL. o dagli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali ai sensi della D.G.R. Piemonte n° 46-5668 del 25 marzo 2002, e possedere la patente B.

L'assistente domiciliare svolge le seguenti mansioni:

- a) attua il piano operativo di intervento individuale in base alle mansioni previste dal profilo professionale (come da D.C.R. n.17-13219 del 31.7.1995, integrata con Circolare Regione Piemonte n. 16462/30 del 21.12.2000 e con la D.G.R. 25 marzo 2002 n° 46-5662);
- b) rendiconta l'intervento svolto;
- c) opera in collaborazione con le altre O.S.S. e con gli altri Operatori, la cui attività è prevista nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato.

Attualmente il servizio si svolge con 11 operatori in categoria C2 del CCNL coop. Sociali, impiegate con tempi differenti da 12 a 38 h settimanali di servizio:

<b>Nominativo</b>	<b>Assunzione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Livello</b>	<b>Ore</b>	<b>Scatti</b>
01	23/09/2015	INDETERMINATO	C2	30,00	3
02	01/01/2014	INDETERMINATO	C2	17,00	5
03	01/01/2014	INDETERMINATO	C2	12,00	5
04	01/01/2014	INDETERMINATO	C2	15,00	5
05	14/09/2020	INDETERMINATO	C2	12,00	0
06	01/01/2014	INDETERMINATO	C2	38,00	5
07	01/01/2014	INDETERMINATO	C2	31,00	5
08	01/01/2014	INDETERMINATO	C2	19,50	5

09	01/01/2014	INDETERMINATO	C2	21,00	5
10	20/12/2018	INDETERMINATO	C2	15,00	1
11	01/01/2014	INDETERMINATO	C2	19,50	5

#### **4) Coordinatore del Servizio Domiciliare dell'Impresa**

Il Coordinatore del Servizio domiciliare deve, preferibilmente, essere in possesso del diploma di Assistente Sociale o di Laurea equipollente (meglio se sociale) ed aver acquisito una discreta esperienza nell'organizzazione di analogo servizio.

#### **Art. 3**

##### **(Ambito territoriale del servizio)**

Il servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge principalmente alle persone residenti e/o domiciliate nei seguenti Comuni, comprese le rispettive frazioni, ove non opera personale dipendente del Consorzio:

zona di Biandrate che comprende i Comuni di: Biandrate, Casaleggio, Casalbeltrame, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo Vicolungo;

zona di Granozzo che comprende i Comuni di: Granozzo con Monticello, Casalino; e comune di Caltignaga.

Il servizio potrà essere richiesto, in via occasionale, anche nei Comuni dove la copertura del servizio da parte del personale dipendente non risulta temporaneamente garantito (Comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate).

#### **Art.4**

##### **(Modalità di intervento)**

L'Assistente Sociale competente per territorio accoglie la domanda dell'utente e la segnala al proprio Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale ed al Coordinatore del Servizio di Assistenza Domiciliare dell'Impresa.

Entro 2 giorni dal momento dell'assunzione delle informazioni, l'Impresa propone all'Assistente Sociale ed al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale un progetto operativo di intervento individuale, contenente la durata temporale, la frequenza e la quantità di intervento orario, coerente con la finalità del servizio e con il profilo dell'OSS.

L'Assistente Sociale ed il Responsabile, ne verificano la congruità e, se necessario, concorda le eventuali modifiche, e quindi l'Assistente Sociale referente territorialmente definisce il contratto professionale con l'utente.

Il progetto concordato viene avviato immediatamente.

In caso di urgenza, la procedura di cui sopra verrà semplificata e l'Impresa dovrà attivare il servizio domiciliare entro 24 ore dalla richiesta effettuata dall'Assistente Sociale competente o dal Responsabile del Servizio del Consorzio.

L'Impresa é tenuta a fornire, per ogni utente in carico, un diario delle prestazioni, da compilarsi a cura dell'OSS, che rimarrà presso il domicilio dell'utente e che sarà consegnato in copia mensilmente al Consorzio. Il diario potrà avere domicilio diverso qualora sia concordato nel progetto individuale.

Ogni settimana l'Impresa aggiudicataria deve far pervenire al Consorzio il quadro degli interventi programmati della settimana successiva.

L'Impresa fornisce al Consorzio entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo, le schede, in forma cartacea o via E-mail attestanti gli interventi effettuati indicando il giorno, la tipologia e la durata delle prestazioni effettuate. Le schede saranno oggetto di verifica del progetto operativo.

Le prestazioni saranno remunerate sulla scorta della rispondenza tra progetto operativo ed intervento effettuato presso l'utenza.

#### **A) ORARIO DEL SERVIZIO**

Il servizio di Assistenza domiciliare si deve articolare dal lunedì al venerdì e l'orario di lavoro deve coprire gran parte della giornata (almeno dalle 7.00 alle 22.00) in ottemperanza alle esigenze dei singoli utenti. È richiesta la presenza del servizio anche nella giornata del sabato.

In situazioni eccezionali, su richiesta e con l'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio, il servizio potrà essere svolto anche in orari diversi da quelli sopra indicati.

#### **B) GARANZIE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DOMICILIARE**

L'Impresa si impegna a fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà nel servizio con i titoli professionali richiesti e dovrà provvedere a comunicare, per iscritto, ogni variazione a detto elenco, prima che detta variazione abbia luogo.

L'Impresa dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti, curando la polivalenza degli interventi, la cui attuazione deve essere prevista ed estesa a tutto l'arco dell'anno, compresi i periodi di ferie.

L'Impresa deve altresì limitare i fenomeni di turn over, tali da compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore-utente.

L'impresa è tenuta, inoltre, a dare immediata comunicazione al Consorzio, di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporto con l'utente.

Qualora il Responsabile del Servizio dovesse accertare che l'addetto all'assistenza non si è inserito adeguatamente nell'ambito familiare e richiedesse, pertanto, la sua sostituzione, l'Impresa si impegna a provvedervi con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

Inoltre gli Operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno partecipare ad incontri periodici finalizzati al coordinamento, all'operatività degli interventi complessivi (prese in carico, dimissioni), alla programmazione e verifica del piano di lavoro, nonché ad assicurare identiche metodologie di lavoro tra i diversi operatori che agiscono in questo settore di attività. Le spese relative agli incontri di coordinamento sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

I tempi di spostamento da un utente all'altro sono compresi nell'ora di servizio e quantificati in un massimo di 10 minuti per ogni ora di servizio (per esempio: un intervento di un'ora deve garantire almeno 50 minuti di servizio effettivo al domicilio dell'utente).

L'impresa deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi messi a disposizione dall'aggiudicatario, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia all'interno del territorio consortile sia all'esterno per le situazioni di necessità.

In caso di emergenza (rottura del mezzo, indisponibilità temporanea) l'I.A. dovrà garantire l'utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri ed è tenuta ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali è prevista la copertura assicurativa RCA.

#### **C) SPESE DI GESTIONE**

Sono a carico dell'Impresa le spese relative a:

- 1) materiali di consumo per la realizzazione delle attività quotidiane, compresi detersivi, phon e kit per manicure e pedicure;
- 2) l'abbigliamento del personale e i dispositivi di protezione individuale (camici, cuffie, grembiuli, scarpe, mascherine, guanti monouso e guanti di gomma);
- 3) le spese per lo spostamento del personale (autovetture, assicurazione);
- 4) attività di formazione e di aggiornamento del personale;
- 5) le ore di eventuale compresenza del personale, dovute a conoscenza dell'utente;
- 6) i tempi di spostamento delle assistenti domiciliari sul territorio del Consorzio per la realizzazione del servizio, fatto salvo quanto meglio precisato al punto I del presente articolo;
- 7) le attività di coordinamento e di supervisione del personale.

#### **Art.5**

##### **(Durata e valore dell'affidamento)**

L'affidamento avrà una durata di 6 mesi con decorrenza 01 marzo 2022 e scadenza 31 agosto 2022.

Alla scadenza contrattuale, l'affidamento potrà essere prorogato per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni in essere al momento della richiesta di proroga presentata dall'Amministrazione Consortile.

Il corrispettivo massimo complessivo stimato dell'affidamento è di euro 108.000 oltre IVA, oneri per la sicurezza pari a zero, d'intendersi indeterminato nella sua quantificazione iniziale; detto valore è stato stimato con riferimento ad un monte ore di 4.500 per il periodo dal 1 marzo 2022 al 31 agosto 2022, comprensivo di circa km. 15.000 per l'espletamento del servizio tramite autovetture.

Si precisa che il presente appalto non prevede alcuna forma di rischio interferenziale tra committente ed appaltatore.

Il monte ore effettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà determinato dall'Ente mensilmente in base al numero degli utenti ed alle esigenze del servizio stesso.

## **ART. 6**

### **(Rispetto contrattuale e normativo. Clausola sociale)**

L'I.A. deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione dei servizi in appalto, oggetto del presente Capitolato, possieda i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per lo svolgimento della professione.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL del settore socioassistenziale sanitario educativo privato firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'art.51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la salvaguardia degli accordi locali in essere.

L'azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici oggetto del cambio di appalto con contratti di tipo subordinato, a tempo indeterminato ed ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 28/06/2012 n. 92 senza periodo di prova e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal Ccnl di settore. Si specifica che la forma "normale" di assunzione sarà il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 28/06/2012 n. 92 senza periodo di prova. Saranno ammessi contratti a tempo determinato solo nei casi specifici previsti dal Ccnl di riferimento.

L'assorbimento seguirà le indicazioni, se cooperativa sociale, dell'art. 37 Ccnl Cooperative Sociali firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il mantenimento del livello retributivo in essere è così determinato: monte ore lavorativo attuale riferito ai servizi oggetto dell'appalto per paga oraria/giornaliera (comprensiva di eventuali superminimi, indennità varie) in essere al momento del cambio servizio.

Se l'I.A. sarà una Cooperativa, compreso l'attuale gestore, dovrà essere data facoltà al lavoratore, in essere o in futuro, di decidere se entrare in Cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

La possibilità di scelta di trasformazione a socio lavoratore o a dipendente deve essere garantita in qualsiasi momento e per tutta la durata dell'appalto.

Qualora l'aggiudicatario non fosse una Cooperativa Sociale, lo stesso, al fine di garantire la continuità educativa, all'avviamento della nuova gestione, si impegna comunque a valutare la possibilità di assumere prima, il personale attualmente in servizio che fosse disponibile all'assunzione.

L'I.A., inoltre, si impegna ad assicurare la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo degli istituti predetti.

Per gli scatti di anzianità che dovranno maturare, si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell'ente.

L'azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici oggetto dell'appalto con contratti di tipo subordinato e a tempo indeterminato e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal

Ccnl di settore. Saranno ammessi contratti a tempo determinato solo nei casi specifici previsti dal Ccnl di riferimento.

A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto dell'appalto, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dovrà essere tassativamente applicato il CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, il relativo contratto integrativo (regionale, provinciale, aziendale) firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente ed alle mansioni svolte.

L'inquadramento giuridico del personale sarà, se cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 47 del Ccnl cooperative sociali.

L'I.A. potrà attivare l'istituto della Maternità, come condizione di miglior favore rispetto al CCNL di settore, per il periodo di astensione anticipata e quella obbligatoria, l'impresa integrerà la quota Inps fino al raggiungimento del 100% del salario effettivo e per il periodo di assenza per astensione facoltativa l'impresa integrerà il primo mese della stessa fino al 100% del salario effettivo.

La percentuale stabilita dal CCNL per l'assegnazione di permessi per studio e per i permessi per aggiornamento professionale saranno calcolati in relazione al numero di persone impiegate in questo servizio. In caso di richiesta, da parte delle lavoratrici, dei permessi studio e di aggiornamento professionale e riqualifica, la risposta dovrà essere tempestiva (massimo entro 15 giorni) e documentata. In caso di non risposta entro tale limite la richiesta si intenderà accolta.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale impiegato nel servizio e soggetto al passaggio di gestione. Tali condizioni di miglior favore, a qualsiasi titolo, saranno considerate come superminimi non assorbibili.

A tutto il personale dipendente, l'I.A. dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), compreso l'articolo 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. Tutte le ore di formazione obbligatorie (D. Lgs 81 e s. m. i., Haccp, Privacy), quelle previste da capitolato e quelle proposte dall'azienda, dovranno essere pagate come da Ccnl e dovranno essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro e quindi matureranno tutti gli istituti previsti (es.: tredicesima, ferie, T.F.R., etc...).

Nel caso si verifichi una contrazione del monte ore da erogare, decisa dalla stazione appaltante per diminuzione degli utenti o riduzione delle risorse, l'I.A., previo accordo con le OO.SS, dovrà attivare tutti gli ammortizzatori sociali utilizzabili, al fine di salvaguardare l'occupazione e le retribuzioni del personale.

A tutto il personale dovrà essere, comunque, garantito il regolare versamento dei contributi previdenziali, sociali e assicurativi e lo stesso dovrà essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

L'I.A. deve assicurare al proprio personale la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando lo stesso degli appositi indumenti e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

L'I.A. deve operare nel rispetto della L. 125/92 e s. m. i. sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

In caso di ritardo dell'I.A. nel pagamento delle retribuzioni, accertato dall'Amministrazione Consortile, il Consorzio potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto - a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, fino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'I.A.

L'I.A. è tenuta, su richiesta dell'Amministrazione consortile ed eventualmente delle OO.SS. che ne abbiano interesse, a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i versamenti contributivi e i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli e al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali. Gli addetti ai controlli sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino un illecito o denunciino una palese violazione con quanto pattuito col Consorzio.

Le parti danno atto che dal presente appalto non consegue per il Consorzio l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro diretto o di incarico con i singoli operatori dell'I.A. Il personale addetto al servizio di cui

all'oggetto sarà dipendente dell'I.A., con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. L'I.A. dovrà informare il proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione consortile.

#### **Art.7**

##### **(Obblighi assicurativi)**

L'I.A. risponderà direttamente, ai sensi degli artt. 2043 e segg. del Codice Civile, di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare al Consorzio, agli utenti del servizio, a terzi e a cose, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Consorzio.

L'I.A. dovrà essere in possesso, prima della stipula del contratto e comunque prima di iniziare il servizio, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio e il Consorzio, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera l'I.A. dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il massimale previsto non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00. Inoltre dovrà avere una RCA per i mezzi di trasporto anche per soggetti terzi trasportati, con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 ripartito come segue: € 2.000.000,00 per danni a persone e € 1.000.000,00 per danni a cose.

L'I.A. dovrà richiedere espressamente alla Società Assicuratrice con la quale stipulerà la polizza l'inserimento della seguente clausola:

*“La Società Assicuratrice si impegna a non apportare alla polizza alcuna variazione che possa menomarne le garanzie senza il preventivo consenso del Consorzio e a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.*

*La Società Assicuratrice si impegna a comunicare al Consorzio, con preavviso di trenta giorni da darsi mediante PEC, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali di assicurazione.*

*In caso di mancato pagamento da parte dell'assicurato del premio dell'assicurazione e/o dell'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, la Società Assicuratrice notificherà tempestivamente al Consorzio e tale inadempienza, a mezzo PEC, obbligandosi comunque a considerare valida ed operante a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data della ricezione del documento di cui sopra.*

*Il Consorzio valuterà caso per caso l'opportunità di sostituirsi o meno, salvo rivalsa, all'assicurato nel pagamento degli eventuali premi scoperti.”*

Le eventuali inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico dell'I.A.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Consorzio prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio del servizio.

Il servizio oggetto del contratto non potrà iniziare se l'I.A. non avrà provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo; ove l'I.A. abbia comunque iniziato l'esecuzione del servizio e non dimostri, entro il perentorio termine comunicato dal Consorzio, di aver ottemperato a quanto previsto dal presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione del servizio, l'I.A. incorrerà nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione. È fatto obbligo all'I.A. dare in visione dell'assicuratore individuato, il Capitolato speciale al fine della verifica della congruità del contratto di assicurazione con le attività descritte nel capitolato stesso.

#### **Art. 8**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

L'Impresa è responsabile del trattamento dei dati personali del Consorzio nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 10/08/2018 N. 101 e GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa si impegna a comunicare al Consorzio i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali prima della stipula del contratto.

**Art. 9**

**(Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari)**

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 217/2010.

**Art. 10**

**(Spese ed oneri fiscali)**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il contratto, comprese le imposte di bollo, di registro e di segreteria, sono a totale carico della Cooperativa.

**Art. 11**

**(Controversie)**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, nonrisolvibili in via bonaria, è stabilita la competenza del Foro di Novara.

**Art. 12**

**(Disposizioni finali e transitorie)**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia di Sicurezza e di Contratti pubblici di servizi.